

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE DELL'AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il funzionamento dell'Ufficio Legale costituito presso l'Agenzia sarda delle Entrate e dei compensi professionali da erogarsi in favore dei componenti dell'Ufficio dovuti in caso di sentenza favorevole per l'Agenzia, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933 e dalla Legge n. 247/2012 e dalla legge 114/2014 nelle parti aventi ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.
2. I compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli avvocati dipendenti incardinati nell'Ufficio Legale, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4 del RDL n. 1578/1933.

Articolo 2

Composizione dell'Ufficio Legale

3. L'Ufficio Legale, con la necessaria autonomia tecnica e senza vincolo di gerarchia con la dirigenza, assicura l'assistenza e il patrocinio legale.
4. L'Ufficio Legale è composto esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4 del RDL n. 1578/1933.
5. L'ufficio legale è incardinato, ai soli fini della gestione amministrativa, nell'ambito di un servizio della Direzione generale dell'Agenzia e ne costituisce un settore, coordinato da uno degli avvocati assegnati all'Ufficio nominato con le modalità previste dal CCRL.
6. L'avvocato incaricato del coordinamento del settore è diretto interlocutore del Direttore Generale per l'assegnazione, la gestione ed il disbrigo degli affari gestiti dall'Ufficio. Rende periodicamente e su richiesta relazione scritta delle attività dell'Ufficio. Organizza il funzionamento interno dell'Ufficio e provvede alla ripartizione ed assegnazione del lavoro secondo competenze, merito ed equità.
7. Le spese di iscrizione agli avvocati dell'elenco speciale, di cui al comma precedente, sono a carico dell'Agenzia, atteso che l'iscrizione all'albo comporta l'esclusività dell'attività forense a favore dell'Agenzia stessa. Tutti gli avvocati che compongono l'Ufficio Legale hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando ad eventi formativi accreditati, le cui spese di partecipazione sono a carico dell'Agenzia.
8. Con gli avvocati dell'Ufficio Legale collabora il personale del Servizio in cui l'ufficio è incardinato per lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Articolo 3

Attribuzione degli incarichi professionali ed autonomia gestionale degli Avvocati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Ufficio Legale interno secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.
2. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Ufficio Legale interno e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'Agenzia e, in ogni caso, delle indicazioni derivanti dagli organi d'indirizzo amministrativo interno.

Articolo 4

Dovere di collaborazione e consulenze tecniche di parte

1. Nell'esecuzione degli incarichi ricevuti, l'Ufficio richiede direttamente ai competenti Servizi, informandone se opportuno il Direttore Generale, atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del mandato ed al disbrigo della pratica assegnata.
2. Gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
3. Gli avvocati dell'Ufficio assicurano, in forza di specifica procura, il patrocinio nelle cause in cui l'amministrazione è parte attiva o passiva.
4. La procura è conferita dal Direttore Generale.
5. L'avvocato coordinatore del settore informa il Direttore Generale dell'andamento ed esito delle controversie; illustra e propone le soluzioni processuali più idonee alla loro migliore definizione.
6. L'Ufficio Legale, per l'espletamento del suo mandato, si avvale, ove occorra, della consulenza tecnica dei dipendenti professionisti appartenenti agli uffici amministrativi competenti per materia da trattare, individuati e designati dal Dirigente/Responsabile del rispettivo servizio, secondo i criteri di rotazione e professionalità.

7. I dipendenti designati vengono nominati, con provvedimento Dirigenziale, consulenti di parte e agli stessi viene erogato il compenso di lavoro straordinario o altre indennità previste dal CCRL per la durata dell'elaborazione della consulenza e dell'eventuale partecipazione alle operazioni peritali.

8. Nei casi di necessità motivata, il Dirigente del Servizio interessato provvederà ad individuare, nei tempi indicati dall'Ufficio Legale, il consulente tecnico di parte da nominare tra i professionisti esterni all'Agenzia, iscritti negli appositi Albi e secondo quanto previsto da Regolamenti e dal Codice dei Contratti Pubblici, tenendo conto dei requisiti di esperienza nella specifica materia, nonché dell'assenza di situazioni di incompatibilità con gli stessi interessi dell'Agenzia.

Articolo 5

Dotazione strumentale

1. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità dell'Agenzia.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio Legale interno.

Costituiscono dotazione strumentale primaria dell'Ufficio Legale per il soddisfacimento dei criteri sopra indicati:

- Codici e testi normativi aggiornati;
- Banche dati di raccolta di sentenze e norme;
- Archivi documentali;
- Account di posta elettronica certificata;
- Firma digitale;
- In generale, computer adatti e tutti gli strumenti necessari per ottemperare agli adempimenti introdotti dal nuovo processo telematico (civile, amministrativo e tributario);
- Prodotti editoriali per l'aggiornamento professionale.

Articolo 6

Compensi professionali

1. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'Ufficio Legale in virtù dell'attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, in caso di sentenza favorevole all'Agenzia così come stabilito dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014.
2. In particolare, per sentenza favorevole all'Agenzia, è da intendersi:
 - la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Agenzia (a mero titolo d'esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere);
 - la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per l'Agenzia, anche solo parziale, o anche nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative.
3. Oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione sia giudiziale, sia nelle more del procedimento.
4. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'Agenzia. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento sono considerate alla stregua di sentenze, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli all'Agenzia (inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito).
5. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze, ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente o maggiormente gli interessi pubblici dell'Agenzia, ai professionisti dell'Ufficio Legale interna verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 7

Liquidazione dei compensi professionali e anticipo spese

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge 114/2014, nel caso di provvedimenti giurisdizionali che condannano la controparte dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali è quello complessivo determinato dal giudice, comprensivo dell'importo previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 10.3.2014, n. 55, al netto delle spese vive e degli oneri riflessi.
2. Nel caso di mandato congiunto le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite pro quota in parti uguali.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato; detti compensi vengono liquidati dal Servizio competente e versati con cadenza quadrimestrale. I criteri di liquidazione dei compensi professionali, di cui all'art. 9, comma 6, della legge 114/2014 vengono espressamente accettati dagli avvocati mediante apposita scrittura.
4. La liquidazione tiene conto della valutazione individuale, conseguita da ciascun avvocato nell'anno precedente, formulata secondo le norme contrattuali vigenti relative alla valutazione dei dipendenti e dei dirigenti e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2014 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 114/2014).
5. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 legge 114/2014; i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'Agenzia assistita.
6. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi previsto dal CCRL.
7. L'Agenzia provvede ad anticipare le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, il contributo unificato).

Articolo 8

Pratica forense

1. Presso l'Ufficio Legale interno può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dagli Avvocati interni, i quali hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il praticante medesimo e l'Ufficio Legale.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Agenzia.
3. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della legge 247/2012, ai praticanti è riconosciuto un rimborso spese, nei limiti delle risorse disponibili.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica, ai sensi dell'art. 12 della legge 247/2012.

Articolo 9

Diritto di accesso

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, primo comma della legge 241/1990 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 26.01.1996 n. 200 e nel rispetto della rigorosa osservanza dell'obbligo del segreto professionale previsto e disciplinato dall'art. 6 della legge 247/2012, sono sottratti al diritto di accesso eventualmente esercitato da soggetti, anche qualora interessati dalla pratica oggetto di parere, i seguenti atti:

- Pareri legali;
- Atti e memorie difensionali;
- Consulenze tecniche rese in corso di cause o in pratiche stragiudiziali;
- Rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità Giudiziarie e Magistratura Contabile;
- Corrispondenza relativa agli affari di cui a tutti i punti precedenti.

L'Ufficio dà consulenza ed assistenza legale al Direttore Generale e ai Direttori di Servizio assicurando per il tramite dell'avvocato coordinatore di settore pareri informali o scritti, a seconda della forma di richiesta.

I pareri scritti sono firmati dall'avvocato coordinatore di settore o da questi vistati per conoscenza se redatti e firmati da altro avvocato.

I pareri scritti richiesti dai Direttori di Servizio sono inviati per conoscenza al Direttore Generale, e comunque a ciascuno di questi quando l'altro è richiedente.

Articolo 10

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.